

Il dibattito internazionale su scambio di informazioni e base imponibile unica

di Piergiorgio Valente

Mentre a livello OCSE prosegue l'attività di verifica sui **paradisi fiscali** e lo studio di alcuni temi riguardanti il «**transfer pricing**», in **ambito comunitario** si accende il dibattito sul contenuto della proposta di direttiva sulla **base imponibile comune consolidata** e sulla tassazione delle **transazioni finanziarie**. Il contrasto da parte degli organismi internazionali alla concorrenza sleale tra Stati ha impresso significativa accelerazione, nell'ultimo biennio, a negoziazione e stipulazione di **accordi internazionali** sullo **scambio di informazioni** (oggi pari a circa 680). Non meno rilevante la disciplina dei **prezzi di trasferimento**, in ordine alla quale l'OCSE sta conducendo aggiornamenti alle «Guidelines» del 1995. Sul **fronte europeo**, il progetto della **base imponibile comune consolidata**, dopo la battuta d'arresto degli anni passati, sembra approdare gradualmente ad una concreta proposta normativa, mentre vengono avviate consultazioni in materia di **doppia imposizione** ed introduzione di una «**financial transactions tax**».

Nell'ambito del dibattito sulla fiscalità internazionale assumono particolare rilevanza i seguenti temi:

- i progressi in materia di trasparenza e scambio di informazioni;
- le questioni connesse ai prezzi di trasferimento;
- la proposta di direttiva sulla base imponibile comune consolidata;
- la tassazione delle transazioni finanziarie.

Scambio di informazioni e paradisi fiscali

L'attività dell'OCSE contro i paradisi fiscali prosegue come da programma, delineato già nel 2009 nel corso del G20 di Londra del 2 aprile dello stesso anno (1).

Secondo il *Progress Report* pubblicato in data 15 giugno 2011, sono soltanto 7 i Paesi presenti nella cd. *grey list*, la quale include le giurisdizioni che, sebbene si siano formalmente impegnate ad adottare i principi di trasparenza fiscale, tuttavia non hanno ancora provveduto alla loro effettiva implementazione. Gli Stati appartenenti alla cd. *white list* ammontano, invece, a 83 (2).

Di particolare rilievo risulta l'attività di verifica -

effettuata dal *Global Forum* dell'OCSE *on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* - sulla conformità ai principi di trasparenza fiscale dell'ordinamento vigente in ciascun Paese (3). Tale attività (cd. *peer review process*) si svolge in due fasi:

- in un primo momento, la verifica ha ad oggetto la sussistenza di un adeguato sistema normativo-regolamentare (fase 1);

Piergiorgio Valente - Centro Studi Internazionali GEB Partners

Note:

(1) Per approfondimenti sul G20 di Londra, cfr. P.Valente, «Il network convenzionale di San Marino», in *Commercio internazionale* n. 5/2010; il *blog* di P.Valente, <http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/06/28/paradisi-fiscali-attenzione-lavori-in-corso/#more-14>; <http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/07/03/segreto-bancario-finita-l'e2%80%99eta-dell'e2%80%99oro/>.

(2) Secondo il *Progress Report* originario del 2 aprile 2009, i Paesi «grey list» erano 38 mentre i Paesi «black list» erano 4: Costa Rica, Malesia, Filippine, Uruguay.

(3) Il *Global Forum* dell'OCSE, alla data del 15 giugno 2011, include 101 Stati (gli Stati che hanno aderito al *Global Forum* più di recente sono: Colombia, Macedonia, Georgia, Ghana e Nigeria). 20 nuove giurisdizioni dovrebbero aderire al *Global Forum* entro la fine del 2011.

– in una fase successiva, la verifica riguarda la concreta implementazione degli *standards* di trasparenza e scambio di informazioni (fase 2) (4).

In data 30 settembre 2010, il *Global Forum* ha pubblicato i primi 8 *Peer Review Reports*, riguardanti i seguenti Paesi: Bermuda, Botswana, Cayman Islands, India, Giamaica, Monaco, Panama, Qatar. Degli 8 Stati verificati, non hanno superato la fase 1 del processo di *peer review*, Botswana e Panama.

In data 28 gennaio 2011, il *Global Forum* dell'OCSE ha pubblicato i *Peer Review Reports* riguardanti i seguenti 10 Paesi: Australia, Barbados, Danimarca, Guernsey, Irlanda, Mauritius, Norvegia, San Marino, Seychelles e Trinidad e Tobago. Sulla base dei suindicati *Reports*, non hanno superato la fase 1 del processo di *peer review*: Barbados, Seychelles, San Marino (5), Trinidad e Tobago.

Risale al 14 aprile 2011, la pubblicazione di ulteriori 7 *Peer Review Reports*, relativi ai seguenti Paesi: Aruba, Bahamas, Belgio, Estonia, Ghana, Canada e Germania. Tutti i Paesi hanno superato positivamente la verifica.

I più recenti *Peer Review Reports* (9) sono stati pubblicati il 1° giugno 2011. Essi riguardano i seguenti Stati: Ungheria, Filippine, Singapore, Svizzera, Isola di Man, Italia (6), Francia, Nuova Zelanda, Stati Uniti. Tutti i Paesi hanno superato positivamente la verifica.

Alla data del 15 giugno 2011, sono complessivamente 34 i *Peer Review Reports* pubblicati dal *Global Forum* dell'OCSE (7). Entro la fine del 2011, il numero complessivo dei *Peer Review Reports* dovrebbe ammontare a 60.

San Marino: il «peer review» da parte del Global Forum

L'ordinamento sammarinese è stato oggetto di verifica (fase 1) da parte del *Global Forum* nella seconda metà del 2010. Nel *Peer Review Report* del 28 gennaio 2011, l'OCSE rileva che nel corso del processo di valutazione sono state identificate

PROSPETTIVE FUTURE

Scambio di informazioni e paradisi fiscali

L'attività di **verifica** sulla **conformità** ai principi di **trasparenza** fiscale dell'ordinamento vigente in ciascun Paese UE si svolge in **due fasi**: in un primo momento, la verifica ha ad oggetto la sussistenza di un adeguato **sistema normativo-regolamentare**; in una fase successiva, essa riguarda la concreta **implementazione** degli «**standards**» di **trasparenza** e **scambio di informazioni**.

«some deficiencies in the domestic laws of San Marino, notably including limitations in the authorities' powers to obtain information mainly on civil tax matters for the purpose of international cooperation. As a result it is not yet ready to move to the next stage of the evaluation. San Marino has in the recent months passed a number of laws with a view to overcome these shortcomings. Its position will therefore be re-

viewed».

In realtà, San Marino, non solo ha modificato la propria legislazione interna al fine di adeguarla ai principi di trasparenza fiscale (cfr., ad esempio, la legge 29 novembre 2010, n. 190, contenente misure urgenti di adeguamento agli *standard* internazionali in materia di trasparenza), ma ha altresì sviluppato il proprio *network* degli accordi internazionali sullo scambio di informazioni (8).

Note:

(4) Sono 95 i Paesi oggetto di verifica (*peer review*) da parte del *Global Forum* dell'OCSE.

(5) La data di chiusura della verifica dell'ordinamento sammarinese è stata fissata al 20 ottobre 2010.

(6) Con riferimento all'Italia, l'OCSE ha dichiarato che «Italy has a very comprehensive legal and regulatory framework ensuring the availability of all types of ownership, accounting and bank information. Its network of exchange of information mechanisms, as well as its revenue authorities' powers to access information, ensure effective exchange with a large number of jurisdictions. The report recommends that Italy should improve its response times and the time needed to ratify the treaties signed» (cfr. http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_21571361_438547_57_48099730_1_1_1_1,00.html).

(7) Dei 34 Paesi esaminati, soltanto 6 non hanno superato positivamente la verifica.

(8) Per approfondimenti sui progressi effettuati da San Marino in tema di trasparenza e scambio di informazioni, cfr. P. Valente, «Il network convenzionale di San Marino», cit., *loc. ult. cit.*; Id., «I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) stipulati da San Marino», in *Il fisco* n. 5/2010, pag. 685; Id., «Il segreto bancario nella Repubblica di San Marino tra normativa consolidata e prospettive di riforma», *ivi* n. 2/2010, pag. 213; Id., «Lotta sovranazionale al riciclaggio Principi, metodi e raccomandazioni. L'azione di San Marino», *ivi* n. 40/2009, pag. 6619; P. Valente - L. Beccari - S. Mattia, «La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino - L'evoluzione del binomio "trasparenza-competitività"», *ivi* n. 25/2011, pag. 3994.

In data 1° giugno 2011, il *Global Forum* dell'OCSE ha preso atto del fatto che, con D.L. 24 febbraio 2011, n. 36, San Marino:

– ha esteso i poteri dell'Amministrazione finanziaria per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui contribuenti;

– ha ampliato gli obblighi di *disclosure* per quanto riguarda gli assetti proprietari delle società e dei trusts,

riconoscendo quindi che «San Marino's authorities will now be able to access all relevant information for both civil and criminal tax matters; and it has strengthened disclosure obligations relating to beneficial ownership of companies and trusts» (9).

Accordi sullo scambio di informazioni

Il numero degli accordi sullo scambio di informazioni sottoscritti (sulla base del *Tax Information Exchange Agreement* - TIEA - dell'OCSE o dell'art. 26 del Modello OCSE) nell'ultimo biennio è aumentato vertiginosamente. Alla data del 15 giugno 2011:

– sono 479 i TIEAs sottoscritti. Alla fine del 2008 erano circa 60;

– il numero complessivo degli accordi sullo scambio di informazioni sottoscritti (*i.e.*, TIEAs e DTAs i quali includono l'art. 26 del Modello OCSE 2005) ammonta a 680.

Dal gennaio 2010 sono stati sottoscritti complessivamente 218 TIEAs e n. 85 convenzioni contro le doppie imposizioni le quali includono l'art. 26 del Modello OCSE.

Protocollo di modifica alla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa

Il 30 marzo 2010 è stato approvato dall'OCSE e dal Consiglio d'Europa il Protocollo che modifica la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988. Il Protocollo di modifica risponde principalmente all'esigenza di adeguare le disposizioni convenzionali agli *standards* di trasparenza e scambio di informazioni accettati a livello internazionale, i quali implicano, tra gli altri, l'obbligo allo scambio di informazioni coperte dal segreto bancario (secondo la legislazione interna), nonché allo scambio di informazioni anche in assenza di uno specifico interesse dello Stato richiesto (10).

Il testo del Protocollo è stato presentato per la sot-

toscrizione da parte di 23 Stati in occasione del *meeting* dell'OCSE tenutosi a Parigi il 27 e 28 maggio 2010. In quella data, esso è stato sottoscritto da ben 15 Paesi (Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Italia, Corea, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Svezia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti). Stati quali Corea, Messico, Portogallo e Slovenia hanno contemporaneamente sottoscritto la Convenzione. Il Protocollo è stato successivamente firmato da Belgio, Georgia, Moldova, Polonia, Spagna.

Alla data del 1° giugno 2010, sono 23 i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione; ammontano a 20 quelli che invece hanno sottoscritto il Protocollo (11). Alla medesima suindicata data, la Convenzione è in vigore in 17 Paesi; il Protocollo è invece entrato in vigore in 5 Stati solamente (Danimarca, Finlandia, Georgia, Norvegia, Slovenia). Ben presto entrerà in vigore in Svezia e in Polonia (1° settembre 2011) (12).

La sottoscrizione del Protocollo e la sua entrata in vigore rappresentano, secondo l'OCSE, un importante passo della comunità internazionale nella lotta all'evasione fiscale (13).

Note:

(9) Cfr. http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_21571361_43854757_48099730_1_1_1_1,00.html.

(10) La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa è stata redatta anteriormente all'adozione (nel 2002), da parte del *Global Forum on Transparency and Exchange of Information* dell'OCSE, degli *standards* internazionali di trasparenza e scambio di informazioni.

(11) Alla data del 1° giugno 2011 non hanno sottoscritto il Protocollo, Azerbaijan, Canada, Germania.

(12) Per approfondimenti sulla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa e relativo Protocollo di modifica, cfr. P.Valente, «Il Protocollo 2010 di modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale», in *Il fisco* n. 23/2010, pag. 3623.

(13) Anche lo Stato Città del Vaticano ha di recente risposto alle richieste, a livello internazionale, di adeguamento ai principi di trasparenza. Nel dicembre 2009, ha sottoscritto la Convenzione monetaria con l'Unione europea la quale sostituisce quella del 29 dicembre 2000 con cui è stato introdotto l'euro quale valuta ufficiale dello Stato pontificio. Sul versante bancario e con riferimento al contrasto all'evasione fiscale, un'importante disposizione della Convenzione prevede il recepimento, da parte dello Stato Città del Vaticano, di tutte le normative europee sulla trasparenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro, frode e falsificazione delle banconote. Tra queste, vi è la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di

(segue)

«Transfer pricing»

La determinazione dei prezzi di trasferimento *intercompany* rappresenta un tema di fondamentale importanza nel dibattito fiscale internazionale.

In data 22 luglio 2010, è stato pubblicato il documento OCSE «2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments» il quale contiene le linee guida per l'attribuzione del reddito alla stabile organizzazione ai sensi dell'art. 7 del Modello OCSE. Contemporaneamente, è stata adottata la versione 2010 del Modello OCSE, la quale riscrive l'art. 7 secondo cui, nel determinare il reddito *at arm's length* da attribuire alla stabile organizzazione, bisogna tenere conto delle «functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise». Il reddito imputabile alla stabile organizzazione è quello che quest'ultima «might be expected to make if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions».

Il Rapporto precisa che la determinazione del reddito della stabile organizzazione implica il calcolo dei profitti (o delle perdite) derivanti da tutte le attività, incluse le transazioni con parti indipendenti, le transazioni con parti correlate e i «dealings» con le altre parti dell'impresa (ccdd. «functionally separate entity approach») (14).

Nella medesima data, è stata approvata la versione 2010 delle *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. I nuovi Cap. I-III dettano le linee guida per la selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento e per l'analisi di comparabilità. Il nuovo Cap. IX riguarda invece i *transfer pricing aspects* delle *business restructurings* (15).

Progetto sui «Transfer Pricing Aspects of Intangibles»

Il 2 luglio 2010, l'OCSE ha annunciato l'avvio di un progetto finalizzato ad aggiornare i Cap. VI (*Osservazioni specifiche relative ai beni immateriali*) e VIII (*Cost contribution arrangements*) delle *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* del 1995. Il Cap. VI delle *Guidelines* riguarda in particolare la determinazione dell'*arm's length principle* per le transazioni che hanno ad oggetto beni immateriali. Il termine «bene immateriale» comprende i diritti per l'utilizzo di beni industriali (come brevetti, marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, disegni o modelli), nonché i diritti di proprietà letteraria ed artistica, e di proprietà intellettuale come il *know-how* e i segreti industriali e commerciali. Le *Guidelines* fissano una distinzione tra beni immateriali commerciali e beni immateriali di *marketing*. I primi includono i brevetti, il *know-how*, i disegni e i modelli utilizzati per la produzione di un bene o la prestazione di un servizio, nonché i beni immateriali che costituiscono

PROSPETTIVE FUTURE

Stabile organizzazione

La determinazione del reddito della stabile organizzazione implica il calcolo dei profitti (o delle perdite) derivanti da tutte le attività, incluse le transazioni con parti indipendenti, le transazioni con parti correlate e i «dealings» con le altre parti dell'impresa.

Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations del 1995. Il Cap. VI delle *Guidelines* riguarda in particolare la determinazione dell'*arm's length principle* per le transazioni che hanno ad oggetto beni immateriali. Il termine «bene immateriale» comprende i diritti per l'utilizzo di beni

industriali (come brevetti, marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, disegni o modelli), nonché i diritti di proprietà letteraria ed artistica, e di proprietà intellettuale come il *know-how* e i segreti industriali e commerciali. Le *Guidelines* fissano una distinzione tra beni immateriali commerciali e beni immateriali di *marketing*. I primi includono i brevetti, il *know-how*, i disegni e i modelli utilizzati per la produzione di un bene o la prestazione di un servizio, nonché i beni immateriali che costituiscono

Note:

(segue nota 13)

finanziamento del terrorismo (art. 8 della Convenzione). Gli impegni assunti convenzionalmente si inseriscono nell'ambito della politica di cooperazione dell'istituto finanziario con Banca d'Italia, con l'obiettivo di attuare la normativa comunitaria e internazionale e tutelare i diritti dei correntisti. La Convenzione prevede l'istituzione di un Comitato misto che dovrà verificare, con cadenza annuale, l'applicazione delle sue disposizioni (art. 11).

Il 30 dicembre 2010, Papa Benedetto XVI ha comunicato, in una lettera apostolica (*motu proprio*), che anche la Curia e l'Istituto per le opere di religione (IOR) adotteranno le suindicate regole antiriciclaggio. Sempre il 30 dicembre 2010, sono state adottate quattro leggi nel rispetto della Convenzione monetaria stipulata con l'Unione europea. Tali normative, entrate in vigore il 1° aprile 2011, riguardano:

- una prima legge, la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo;
- una seconda legge, la frode e la contraffazione di banconote;
- le altre due leggi, il taglio e le specifiche delle banconote.

Le nuove leggi, inoltre, introducono il reato di riciclaggio, con la previsione della pena detentiva fino a 12 anni, nei casi più gravi. Per approfondimenti, cfr. il *blog* di P. Valente, <http://piergioiogiovalente.postilla.it/2010/06/28/paradisi-fiscali-attenzione-lavori-in-corso/#more-14>.

(14) Per approfondimenti cfr., P. Valente, «Attribuzione del reddito alla stabile organizzazione - Il Rapporto OCSE del 2010», in *Il fisco* n. 43/2010, pag. 7000; Id., *Le novità del transfer pricing*, IPSOA, 2010, pagg. 451 ss.; Id., *Manuale di governance fiscale*, IPSOA, 2011, pagg. 896 ss.

(15) Per approfondimenti, cfr. P. Valente, «Transfer pricing: l'applicazione del principio di libera concorrenza alle operazioni di riorganizzazione», in *Il fisco* n. 41/2010, pag. 6655; Id., *Le novità del transfer pricing*, cit., pag. 135.

no essi stessi beni d'impresa. I beni immateriali di *marketing* includono i marchi di fabbrica e le denominazioni commerciali che favoriscono lo sfruttamento commerciale di un prodotto o di un servizio, la clientela, i canali di distribuzione, nonché le denominazioni, i simboli o i disegni unici con un rilevante valore promozionale per il prodotto in questione.

Il progetto sui *Transfer Pricing Aspects of Intangibles* è stato formalmente avviato nel gennaio 2011, con l'adozione, da parte dell'OCSE, dello

scoping document il quale illustra le linee del progetto stesso. Il lavoro, che sarà condotto dal *Working Party n. 6 on the Taxation of Multinational Enterprises*, tramite una *Special Session on the Transfer Pricing Aspects of Intangibles*, dovrebbe riguardare in particolare:

- l'analisi di «intangible-related transfer pricing issues»;
- specifiche categorie di transazioni che coinvolgono beni immateriali, quali «research and development activities, differentiation between intangible transfers and services, marketing intangibles, other intangibles and business attributes»;
- le modalità per l'individuazione di un *intangible transfer*;
- gli aspetti valutativi (16).

Progetto sugli aspetti amministrativi del «transfer pricing»

In data 9 marzo 2011, il Comitato affari fiscali dell'OCSE ha lanciato il nuovo progetto sugli aspetti amministrativi del *transfer pricing*, il quale prevede, in primo luogo, una rilevazione statistica delle misure di semplificazione amministrativa che i vari Paesi hanno sviluppato nella materia del *transfer pricing*. Tali misure dovrebbero includere:

- la previsione di «safe harbours rules»;
- requisiti documentali meno stringenti per quanto riguarda le transazioni *intercompany* poco complesse o per quelle effettuate dalle piccole-medie imprese (17);

PROSPETTIVE FUTURE

Base imponibile comune consolidata

Possono optare per il **consolidato comunitario** le **società controllate**, direttamente o indirettamente, nella misura superiore al **75%**, o nelle quali la «**parent company**» esercita più del **50%** dei **diritti di voto**. In caso di opzione non è possibile escludere una o più società, in virtù del cd. **principio «all in all out»**. Hanno la facoltà di esercitare l'opzione le società **residenti** nell'**UE**, nonché quelle costituite secondo la **legislazione di uno Stato terzo**, purché rientranti nell'elenco allegato alla direttiva e soggette alle imposte sui redditi ivi indicate.

– procedure semplificate per la prevenzione delle controverse, ecc. (18).

L'OCSE ha inoltre sviluppato una piattaforma *internet* per la gestione delle questioni connesse al *transfer pricing*, con l'obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni e delle esperienze acquisite sugli aspetti amministrativi tra i funzionari delle varie amministrazioni finanziarie (19).

Note:

(16) Nel marzo 2011, il *Working Party No. 6's Special Session on the Transfer*

Pricing Aspects of Intangibles ha incontrato i rappresentanti del *private sector* al fine di discutere dei temi connessi alla valutazione degli *intangibles* ai fini del *transfer pricing*.

(17) I principi internazionali sulla *compliance* con la disciplina del *transfer pricing* richiedono che la politica di *pricing* praticata dal gruppo sia adeguatamente documentata.

L'obbligo di documentazione dei prezzi infragruppo applicati è oramai generalmente imposto dalle Amministrazioni finanziarie di tutti i Paesi a fiscalità avanzata. In Italia, l'onere documentale è stato introdotto dall'art. 26 del D.L. n. 78/2010, ai sensi del quale non viene applicata la sanzione per infedele dichiarazione se, nel corso di una verifica fiscale (o attività ispettiva similare), la società documenta i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento praticati con le altre società del gruppo non residenti.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 29 settembre 2010 fornisce indicazioni pratico-operative per la predisposizione della documentazione, individuando nel cd. «Masterfile» e nella cd. «Documentazione nazionale» il set adeguato ai fini dell'esimente di cui all'art. 26 del D.L. n. 78/2010. La circolare 15 dicembre 2010, n. 58/E, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA, ribadisce i principi delineati nel citato provvedimento, secondo cui la predisposizione e conservazione di una documentazione adeguata consente al contribuente residente di beneficiare della suindicata esimente in ipotesi di verifica sui prezzi di trasferimento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Per approfondimenti cfr. P.Valente, *Le novità del transfer pricing*, cit., pagg. 5 ss.; Id., *Manuale di governance fiscale*, cit., pagg. 963 ss.; Id., «Transfer pricing - I nuovi oneri di documentazione in Italia», in *il fisco* n. 39/2010, pag. 6330. (18) Il 10 giugno 2011, l'OCSE ha pubblicato il documento «Multi-Country Analysis of Existing Transfer Pricing Simplification Measures» il quale illustra i risultati della rilevazione statistica (cfr. http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_33753_48131629_1_1_1_1,00.html).

(19) Tale scambio dovrebbe riguardare:

- l'organizzazione degli *audits* in materia di *transfer pricing*;
- lo sviluppo di tecniche di *risk assessment*;
- *formats* relativi alla documentazione;
- la predisposizione di programmi sugli *Advance Pricing Arrangements*.

Sono infine in fase di revisione le linee guida relative ai «safe harbours» di cui al Cap. IV («Administrative Approaches to Avoiding Transfer Pricing Disputes») delle *Transfer Pricing Guidelines*, con l'obiettivo di aggiornarle. Il Cap. IV illustra i principi per la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia di *transfer pricing*, tra i contribuenti e le Amministrazioni finanziarie e tra queste ultime. Il par. 4.95, in particolare, prevede che il concetto di «safe harbours» riguarda disposizioni applicabili ad una determinata categoria di contribuenti. L'obiettivo è di esentare i contribuenti cd. «qualified» da determinate obbligazioni legislativamente previste, le quali vengono sostituite da obblighi meno stringenti (20).

Base imponibile comune consolidata

Il 16 marzo 2011, la Commissione europea ha adottato la proposta di direttiva per l'introduzione della base imponibile comune consolidata a livello comunitario [COM(2011)121] (21).

L'art. 45 della proposta di direttiva prevede che possono optare per il consolidato comunitario le società controllate, direttamente o indirettamente, nella misura superiore al 75%, o nelle quali la *parent company* esercita più del 50% dei diritti di voto. Qualora un gruppo opti per l'applicazione del consolidato comunitario non vi è la possibilità di escludere una o più società, in virtù del cd. principio «all in all out» (art. 55 della proposta di direttiva). In particolare, hanno la facoltà di optare per il consolidato comunitario le società residenti nell'UE, nonché quelle costituite secondo la legislazione di uno Stato terzo, purché rientranti nell'elenco di forme societarie allegato alla (proposta di) direttiva e in quanto soggette alle imposte sui redditi nella stessa indicata (art. 2 della proposta di direttiva).

Ai fini del calcolo della base imponibile comune, rileva la differenza tra il reddito lordo (con sottrazione del reddito esente) ed i costi deducibili. Il reddito lordo include ogni entrata (liquida o meno) come i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, i proventi generati dalla disposizione di beni e diritti, gli interessi, i dividendi e le distribuzioni di profitti, i canoni, i sussidi, le donazioni, i risarcimenti e gli indennizzi. Esso non comprende il capitale ed i finanziamenti a favore dell'impresa (cfr. artt. 10 ss. della proposta di direttiva).

Una volta calcolata, la base imponibile comune viene ripartita tra gli Stati membri di residenza delle società coinvolte, secondo un meccanismo di allocazione (cd. *sharing mechanism*), il quale si basa su un'*apportionment* formula dove vendite, *assets* e costo del personale rappresentano, sul piano quantitativo, i fattori di maggior rilievo. Ciascuno Stato membro provvede, quindi, ad applicare la propria aliquota fiscale sulla quota di materia imponibile che il suindicato meccanismo di ripartizione gli avrà destinato.

Sul versante della riportabilità delle perdite, la proposta di direttiva prevede che le perdite generate dal gruppo nel suo complesso sono riportabili in avanti a livello di gruppo. Le perdite generate dalla società anteriormente all'ingresso nel consolidato sono riportabili e la società può detrarre dalla quota di base imponibile comune ad essa allocata (cfr. art. 48 della proposta di direttiva) (22).

Note:

(20) Il *transfer pricing* assume rilievo anche nel dibattito a livello comunitario. In data 25 gennaio 2011, il Consiglio dell'UE ha adottato una decisione la quale estende al 2015 il mandato del *Forum* congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento, il gruppo di lavoro che si occupa dell'esame delle questioni connesse al *transfer pricing* comunitario e relative soluzioni. Per l'anno 2011 in particolare, il *Forum* congiunto si ripropone di analizzare [COM(2011)16 del 25 gennaio 2011]:

– le problematiche sul *transfer pricing* riguardanti le *small and medium enterprises*;

– i *cost contribution arrangements*.

Alla stessa data, è stata adottata, da parte della Commissione, la comunicazione n. 16 del 2011 «on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period April 2009 to June 2010 and related proposals 1. Guidelines on low value adding intra-group services and 2. Potential approaches to non-EU triangular cases».

Per approfondimenti sul *transfer pricing* in ambito comunitario, cfr. P.Valente, *Manuale del transfer pricing*, IPSOA, 2009, pagg. 123 ss.

(21) La presentazione della proposta di direttiva conclude il lungo iter di studio e di lavoro che, iniziato nel 2001, ha portato, nel 2004, alla costituzione del *CCCTB Working Group* - il Gruppo di lavoro incaricato dalla Commissione di studiare gli aspetti tecnici della CCCTB - e, da ultimo, al *workshop* dell'ottobre 2010 che ha preceduto la presentazione ufficiale della proposta di direttiva medesima.

(22) Per approfondimenti sul contenuto della proposta di direttiva cfr., P.Valente, «EU Tax Base: The Evolution of Company Taxation: Supranational Coordination and Interstate Competition», in *International Tax Law Review* n. 3/2006; Id., «Base imponibile europea: evoluzione della fiscalità d'impresa tra coordinamento sovranazionale e competizione interstatuale», in *Riv. dir. trib. int.* n. 3/2006; Id., «Base imponibile europea: lo stato dell'arte in previsione della direttiva», *ivi* n. 1-2/2008; Id., «EU TAX BASE. Waiting (segue)

Il consolidato comunitario è stato ritenuto un'«iniziativa cruciale» da parte della Commissione Barroso, nel contesto della strategia «Europa 2020». Nel corso dell'ultimo decennio, essa è stata considerata essenziale nell'ambito della politica comunitaria che mira all'eliminazione degli ostacoli al mercato unico e a stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro all'interno dell'Unione europea.

La proposta di direttiva sarà approvata dal Consiglio dell'UE, se e in quanto consti il consenso unanime degli Stati membri. In data 18 marzo 2011, il testo è stato sottoposto al Consiglio dell'UE e, per un parere, al Parlamento europeo (23). A livello di Commissione europea, vi è l'auspicio che gli tutti Stati membri (e gli *stakeholders*) possano convergere unanimemente sul suo contenuto.

Altre tendenze e temi-chiave

Eliminazione della doppia imposizione

Nell'aprile 2010, la Commissione europea ha lanciato una «Public consultation on Double Tax Conventions and the Internal Market: factual examples of double taxation cases», con l'obiettivo di incoraggiare imprese, professionisti, associazioni di categoria, ecc. a fornire esempi concreti di situazioni di doppia imposizione nello svolgimento di attività di *business* transfrontaliera.

In data 25 gennaio 2011, è stato pubblicato il *summary report* delle risposte pervenute sul tema. La Commissione si ripropone di esaminare nel dettaglio i casi di doppia imposizione segnalati e di adottare una comunicazione durante la seconda metà del 2011, con l'obiettivo di delineare le possibili «policy options» da implementare per superare le situazioni di doppia imposizione denunciate (24).

In data 28 gennaio 2011, la Commissione europea ha lanciato una «public consultation on cross-border dividend payments», con l'obiettivo di:

- individuare nel dettaglio «the cross-border withholding tax problems» a cui sono esposti i *portfolio and individual investors* in ambito comunitario;
- individuare le possibili soluzioni (25).

Tassazione delle transazioni finanziarie

L'introduzione di una «financial transactions tax»

ha costituito oggetto di considerazione da parte della Commissione europea nel documento del 1° aprile 2010, «Innovative financing at a global level», dove, tra gli altri, si esaminano gli impatti di tale imposta dal punto di vista:

- del potenziale di «revenue-raising»;
- degli effetti sull'efficienza e la stabilità del mercato;
- degli effetti sulla distribuzione della ricchezza;
- degli aspetti amministrativi e legali.

Con riferimento al primo aspetto (potenziale di

Note:

(segue nota 22)

for the directive: a state-of-the-art overview», in *International Tax Law Review* n. 1-2/2008; Id., «Consolidamento della base imponibile europea (CCCTB) - Proposta della Commissione UE», in *Il Sole - 24 Ore* del 10 dicembre 2007; P.Valente e S. Mattia, «Imponibile consolidato: direttiva contro l'evasione», *ivi* del 9 giugno 2008; P.Valente, «Bruxelles punta sul consolidato comunitario come contrasto alle frodi nel mercato comune», in *Guida normativa, Il Sole - 24 Ore*, 7 novembre 2005; Id., «UE, fiscalità diretta a un bivio», in *Il Sole - 24 Ore* del 25 luglio 2004; Id., «Vantaggi fiscali per le società nella proposta di direttiva UE sulla base imponibile comune», in *Corr. Trib.* n. 16/2011, pag. 1359; Id., «Base imponibile comune consolidata: ripartizione e adempimenti amministrativi», *ivi* n. 17/2011, pag. 1398; Id., «La proposta di direttiva sulla Common consolidated corporate tax base (Ccctb) - Il consolidamento della base imponibile», in *il fisco* n. 14/2011, pag. 2207; Id., «Base imponibile comune consolidata: disciplina anti-abuso e prevalenza delle norme CE», in *Corr. Trib.* n. 24/2011, pag. 1991; Id., *Manuale di governance fiscale*, cit., pag. 2193 ss.; il *blog* di P.Valente, <http://piergioorgiovalente.postilla.it/>.

(23) Per approfondimenti sulle *reasoned opinions* rese dal Parlamento europeo, cfr. <http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/noticeMembers.do?language=EN&committeeBean.comId=2874>.

(24) Nel *summary report* si precisa che «both legislative or soft law instruments could in principle be considered, but the final decision on the format of the solutions to be proposed will depend on the outcome of the Impact Assessment. They could include a soft law instrument (coordinated unilateral actions, best practices, recommendation to amend Member States' double tax conventions), addressing interest and royalty payments, or considering how to improve dispute resolution mechanisms within the EU».

(25) I soggetti interessati potevano inviare i loro commenti sul tema entro il 30 aprile 2011. Le altre *public consultations* lanciate dalla Commissione europea nel corso dell'ultimo anno sono le seguenti:

1. *Consultation on Taxation of cross border interest and royalty payments between associated companies* (chiusa in data 31 ottobre 2010);
2. *Consultation on Financial Sector Taxation* (chiusa in data 19 aprile 2011) (cfr. *infra*);
3. *Green Paper on the future of VAT - Towards a simpler, more robust and efficient VAT system* (chiusa in data 31 maggio 2011).

«revenue-raising»), la Commissione ne sottolinea la «asimmetricità» del gettito dal punto di vista geografico. In ambito UE, infatti, la maggior parte del gettito da «financial transactions tax» riguarderebbe i Paesi con importanti centri finanziari; alcun significativo gettito si registrerebbe invece nei restanti Stati. Per quanto riguarda gli effetti sull'efficienza e la stabilità del mercato, la Commissione rileva come il numero delle transazioni finanziarie di norma diminuisce nei mercati in cui l'imposta in parola viene applicata, con conseguente riduzione della liquidità (26).

Al fine di valutare gli aspetti «distributivi» della «financial transactions tax», è opportuno considerare se l'imposta è progressiva. Trattasi, tuttavia, di analisi empirica che non può, a parere della Commissione, essere effettuata a causa dell'indisponibilità dei dati rilevanti. Dal punto di vista legale, infine, la «financial transactions tax» potrebbe sollevare alcuni problemi di incompatibilità:

- con la libertà di circolazione dei capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Stati terzi;
- con l'art. XI del *General Agreement on Trade in Services* (GATS), il quale prevede che gli Stati del WTO non possono imporre alcuna restrizione alle transazioni finanziarie internazionali;

– con l'art. 5 della direttiva 2008/7/CE, il quale prevede che gli Stati membri non possono assoggettare a tassazione (indiretta) «the creation, issue, admission to quotation on a stock exchange, trading with stocks, shares or other securities of the same type, or of the certificates representing such securities» (27).

Note:

(26) A seconda poi dell'aliquota applicabile, l'imposta reca con sé il rischio di un aumento:

- del «cost of capital for business»;
- del costo «of financial risk distribution»;
- del «financial costs» per i Governi i quali potrebbero essere indotti a corrispondere «higher interest if the tax falls on the investor».

(27) Per approfondimenti, cfr. P.Valente, *Manuale di governance fiscale*, cit., loc. cit., pag. 1938 ss. Nel febbraio 2011, la Commissione europea ha lanciato una *public consultation* sulle possibili *policy actions* da attuare nel settore dell'imposizione delle transazioni finanziarie. In particolare, gli obiettivi sono i seguenti:

- *to test its assumptions and collect related evidence as regards the definition of the problems;*
- *to assess the impacts of the set of policy options;*
- *to consult on more detailed aspects of the feasibility and design of the policy option.*

I soggetti interessati potevano inviare i loro commenti sul tema entro il 19 aprile 2011. I risultati della *consultation* sono stati pubblicati sul sito ufficiale della Commissione europea (http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/index_en.htm).

RIVISTE



L'IVA

Attualità, pratica e approfondimento

Comitato di Redazione: P. Centore, R. Fanelli, F. Ricca

La prima Rivista interamente dedicata alle tematiche riguardanti l'IVA, le dogane e le accise che garantisce l'aggiornamento costante sulle novità riguardanti l'imposizione nazionale e comunitaria e i rapporti import-export con paesi terzi.

Una guida pratica che fornisce le giuste chiavi di lettura a professionisti e aziende per svolgere i numerosi adempimenti in scadenza e risolvere i casi che si presentano nella prassi quotidiana.

L'abbonamento comprende:

- 2 Monografie tascabili
- il Servizio Dottrina on-line che offre direttamente dalla Home-page:

- Rivista in anteprima, il pdf della rivista ancora in fase di stampa;
- Consultazione on-line dei contenuti della rivista, grazie alla ricerca a testo libero, per autore o anno di pubblicazione

Periodicità: mensile
Abbonamento annuale: € 175,00
Ipsoa, pagg. 72

Per informazioni:

- Servizio Informazioni Commerciali:
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
- Agenzia Ipsoa di zona
(www.ipsoa.it/agenzie)
- www.shopwki.it/rivistaiva